

*Università per Stranieri
“Dante Alighieri”
Reggio di Calabria*



*Regolamento del
“Dipartimento di Scienze
della Società e della
Formazione d’Area
Mediterranea”*

**Regolamento del
“Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area
Mediterranea”**

INDICE

- Art. 1 Costituzione del Dipartimento**
- Art. 2 Oggetto del Regolamento**
- Art. 3 Funzioni del Dipartimento**
- Art. 4 Afferenza al Dipartimento**
- Art. 5 Organi del Dipartimento**
- Art. 6 Il Consiglio di Dipartimento**
- Art. 7 Il Direttore del Dipartimento**
- Art. 8 La Giunta di Dipartimento**
- Art. 9 Corsi di Studio**
- Art. 10 Commissione Didattica/Paritetica**
- Art. 11 Commissione per l’orientamento e il tutorato**
- Art. 12 Commissioni permanenti e temporanee**
- Art. 13 Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all’offerta Formativa**
- Art. 14 Norma transitoria**

Art. 1**Costituzione del Dipartimento**

1. È istituito il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'Area Mediterranea ai sensi dello Statuto e del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 2**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'Area Mediterranea, in conformità alla normativa vigente, alle prescrizioni dello statuto e del regolamento generale d'ateneo.

Art. 3**Funzioni del Dipartimento**

1. Il Dipartimento è la struttura dell'Università deputata all'organizzazione e alla gestione della ricerca scientifica e delle attività didattiche svolte nei corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nei master e nelle altre attività formative a esso riconducibili. Svolge tutte le funzioni espressamente attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento generale d'ateneo.

Art. 4**Afferenza al Dipartimento**

1. Afferisce al Dipartimento il personale accademico e di ricerca operante in aree scientifico-disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.
2. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'università, il personale accademico e di ricerca è incardinato nel Dipartimento per il quale è stato approvato il procedimento di chiamata.
3. Il passaggio ad altro Dipartimento è autorizzato dal consiglio accademico, su richiesta del singolo docente.
4. I collaboratori ed esperti linguistici sono assegnati al Dipartimento, con delibera del consiglio accademico, sulla base delle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche.

Art. 5

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) Il Consiglio di Dipartimento;
 - b) Il Direttore;
 - c) La Giunta di Dipartimento.

3. Sono, altresì, istituite:
 - a) La Commissione didattica/paritetica;
 - b) La Commissione per l'orientamento e il tutorato;
 - c) Le Commissioni permanenti e temporanee.

Art. 6

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori universitari di ruolo che afferiscono al Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore, che ne assicura a norma di Regolamento il governo e il buon funzionamento.
3. Il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
 - a) adotta un regolamento interno da sottoporre al vaglio ed alla approvazione degli Organi competenti a norma dello Statuto e del Regolamento Generale d'Ateneo;
 - b) determina l'indirizzo generale del Dipartimento in conformità ai piani di sviluppo dell'Università;
 - c) esprime parere al Consiglio Accademico in merito all'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di Corsi di studio e di insegnamenti;
 - d) propone al Consiglio Accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per il Dipartimento;
 - e) organizza la didattica e la ricerca del Dipartimento, verificando l'assolvimento degli impegni didattici di ricerca e gestionali e assumendo le conseguenti delibere;
 - f) propone al Consiglio Accademico l'attivazione di corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, di scuole di specializzazione e di corsi di dottorato, di master;
 - g) approva le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento predisposte dalla Giunta di Dipartimento;
 - h) elegge tra i docenti di ruolo del Dipartimento i coordinatori dei corsi di studio;
 - j) propone il Manifesto degli Studi per l'approvazione al Consiglio Accademico e delibera il calendario didattico annuale;
 - k) delibera su tutte le altre materie ad esso demandate dalle norme di legge di Statuto e di Regolamento d'Ateneo;

- l) definisce le materie e i compiti specifici da delegare alla Giunta di Dipartimento.
4. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria mediante comunicazione e/o posta elettronica, contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e del relativo ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza. Il consiglio può essere convocato su richiesta sottoscritta dal almeno 1/3 dei suoi componenti.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del consiglio, sottratti gli assenti giustificati. Alle riunioni è ammessa l'eventuale partecipazione per via telematica.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le votazioni si svolgono con voto palese, ad eccezione ad eccezione di quelle per cui lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo o il presente Regolamento prevedono diversamente.
7. Di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento deve essere redatto un verbale a cura del segretario.
8. I dispositivi delle delibere del Consiglio sono pubblici e un estratto è trasferito ai competenti Uffici amministrativi dell'Università.

Art. 7

Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento ne assicura, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale d'Ateneo, il governo e il buon funzionamento.
2. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo del Dipartimento, dai professori di ruolo e dai ricercatori ed è nominato con decreto del rettore. L'elezione, indetta dal Direttore ovvero in sua assenza dal professore che immediatamente segue per anzianità di ruolo, avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. È possibile esprimere solo ed esclusivamente una preferenza.
3. Il Direttore resta in carica per tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. La rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.
4. Il Direttore è membro di diritto del Consiglio Accademico e nomina un Vice-Direttore tra i docenti di ruolo membri della Giunta di Dipartimento.

Art. 8**La Giunta di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento, con propria delibera, istituisce una Giunta che affianca il Direttore nelle sue funzioni e che dura in carica quanto il Direttore. La Giunta è composta:
 - a) dal Direttore;
 - b) da due professori di ruolo;
 - c) da due ricercatori.
2. L'elezione dei due professori di ruolo e dei due ricercatori avviene con scrutinio segreto nell'ambito delle rispettive categorie. È possibile esprimere solo ed esclusivamente una preferenza e viene redatta una graduatoria in base ai voti ricevuti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
3. La Giunta ha le seguenti funzioni:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle funzioni di quest'ultimo;
 - b) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai Regolamenti;
 - c) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
 - d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio.

Art. 9**Corsi di Studio**

1. All'interno del Dipartimento sono attivati i Corsi di studio.
2. Ciascun Corso di studio è disciplinato dal proprio Regolamento didattico ed è coordinato da un professore di ruolo eletto dal Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dai medesimi regolamenti.
3. Il coordinatore resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 10

Commissione Didattica/Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività didattiche dei corsi di studio ad essa afferenti.
2. La Commissione didattica paritetica è composta da tre docenti scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento, di cui uno con funzione di Coordinatore, e da tre studenti.
3. La commissione didattica paritetica:
 - a) effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica svolta nei corsi di studio;
 - b) propone al Consiglio di Dipartimento le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - c) esprime parere almeno ogni tre anni sulla revisione degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - d) redige la relazione annuale prevista dall'art. 13 del d.lgs. N. 19 del 27 gennaio 2012.
4. La Commissione didattica paritetica, in aggiunta alla relazione di cui al punto d del comma precedente, può predisporre relazioni sullo stato della didattica e sul complesso dei servizi didattici da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 11

Commissione per l'orientamento e il tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita la Commissione per l'orientamento e il tutorato che opera nell'ambito dei piani generali per l'orientamento e il tutorato promossi dall'università.
2. La Commissione è composta:
 - a) dal delegato del Direttore per l'orientamento e il tutorato;
 - b) dai coordinatori dei Corsi di laurea o dai docenti da loro delegati;
 - c) da due componenti del Senato degli Studenti scelti dallo stesso senato.
3. La commissione:
 - a) assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare le loro scelte nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il corso di laurea con gli sbocchi professionali;
 - b) propone al Dipartimento attività formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero finalizzate al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento nonché attività di integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, stage, tirocini, corsi di formazione, ecc.), anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti.

Art. 12**Commissioni permanenti e temporanee**

1. Nell'ambito dei componenti del Consiglio di Dipartimento possono essere costituite commissioni permanenti o temporanee su questioni e tematiche tecniche relative alla gestione e al funzionamento scientifico o amministrativo della struttura. Alle commissioni possono prendere parte anche esperti esterni o personale dell'area tecnico-amministrativa non componenti del Consiglio di Dipartimento.
2. Le Commissioni riferiscono sulla loro attività al Direttore e al Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. I Corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale sono attivati presso il Dipartimento in conformità alle disposizioni normative vigenti e sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del Mi.U.R.

Art. 14**Norma transitoria**

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento le consultazioni elettorali in esso previste sono indette contestualmente alla prima riunione del Consiglio di Dipartimento e si svolgono secondo le modalità contenute nel Regolamento medesimo.